



ORIGINALE

Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 9 DEL 09-07-2024

Preso d'atto del PEF del servizio di igiene urbana e delle tariffe taxa rifiuti TARI 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno NOVE del mese di LUGLIO
alle ore 17.45, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo,
nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Randazzo.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Caliò Alfonsa	Componente	DA REMOTO	
Gambadauro Cosimo	Componente	X	
Giusto Isabella	Componente	X	

È presente il Segretario Generale Avv. Chiara Morelli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Con votazione unanime espressa in forma palese

di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata
eseguità stante l'urgenza di provvedere.



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 20/06/2024

OGGETTO: Presa d'atto del PEF del servizio di igiene urbana e delle tariffe taxa rifiuti
TARI 2024

Il proponente Capo III settore – Dott. Gaetano Fisauli

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), comma **683**. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, omissis ...*

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e dato atto che al punto 7.7 "L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva".

Considerato che con nota protocollo n. 929 del 20/06/2024 la S.R.R. Catania Provincia Nord ha trasmesso la relativa validazione con le seguenti risultanze

PEF 2024 - 2025		
ANNO	2024	2025
Totale entrate relative alle componenti di costo variabile Tva (Tariffa Variabile)	1.982.351,00 €	1.898.698,00 €
Totale entrate relative alle componenti di costo fisso Tfa (Tariffa Fissa)	293.666,00 €	320.513,00 €
Totale entrate tariffarie	2.276.017,00 €	2.219.211,00 €

Richiamato l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 in ordine all'obbligo della integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato altresì l'art. 243, comma 5 del d.lgs. n° 267/2000 in merito alle sanzioni previste in caso di mancata copertura dei costi del servizio integrato di igiene urbana con la riduzione dei trasferimenti erariali pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal conto del bilancio, per un ammontare stimato di euro 100.000,00;

Dato atto che la presente costituisce deliberazione di natura regolamentare adottata ai sensi dell'art. 52 e seguenti del D Lgs. n. 446/1997

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

688. ... omissis Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ... omissis

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso e dato atto nel merito che con D. S. n. 17 del 30/10/2021 è stata designata la rag. Paola Proietto.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e dato atto del verificarsi di quanto stabilito all'art. 37 – Norma transitoria "In via eccezionale, nel caso in cui entro il 31 marzo 2024, sia per la mancata trasmissione delle dichiarazioni dovute da parte degli utenti sia per altra causa ad essi non imputabile – gli uffici comunali non risultassero in grado di predisporre il piano tariffario inerente il servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto in seno al presente regolamento, per l'anno 2024 il tributo dovuto per sostenere i costi di gestione continuerà ad essere regolamentato secondo la disciplina nazionale, regionale ed interna applica nel 2023"

Considerato che la disciplina vigente al 2023 faceva riferimento al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015;

Dato atto che le tariffe del tributo per l'anno 2024 riportate nella presente proposta di deliberazione e relative alle utenze domestiche e non domestiche, provvedono alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D. L. n. 228/2021, articolo 3 comma 5-quinquies ai sensi del quale: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*".

Considerato che il termine del 30 aprile previsto, dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito dal decreto legge n. 39/2024, articolo 7, comma 7-quater al 30 giugno 2024

Dato atto della richiesta del parere dell'Organo di revisione ai sensi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 e del vigente Regolamento di contabilità

Richiamata la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. f) del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera consiliare n. 59 del 17/10/2002, esecutiva;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE

1. di prendere atto dell'allegato A PEF del servizio di igiene urbana validato la S.R.R. Catania Provincia Nord e trasmesso con nota protocollo n. 929 del 20/06/2024 riportante le seguenti risultanze

PEF 2024 - 2025		
ANNO	2024	2025
Totale entrate relative alle componenti di costo variabile Tva (Tariffa Variabile)	1.982.351,00 €	1.898.698,00 €
Totale entrate relative alle componenti di costo fisso Tfa (Tariffa Fissa)	293.666,00 €	320.513,00 €
Totale entrate tariffarie	2.276.017,00 €	2.219.211,00 €

2. di approvare le tariffe TARI 2024 nelle misure previste dall'allegato B), parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
3. di procedere alla riscossione TARI 2024, in applicazione dell'art. 20 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015 ai sensi del quale *“il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, le cui scadenze verranno stabilite con deliberazione di Giunta”*
4. di dare atto che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmesse, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
Preso d'atto del PEF del servizio di igiene urbana e delle tariffe taxa rifiuti TARI 2024**


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 20/6/2024

Il Responsabile del Settore

.....


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 20/6/2024

Il Responsabile del Settore

.....


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:

DR. SSA ALFONSA CALIO'

DOTT. COSIMO GAMBADAURO

DR.SSA ISABELLA GIUSTO



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Chiara Morelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2024 al 25-07-2024 al n. _____

Randazzo, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Randazzo, li _____

Il Segretario Generale

Avv. Chiara Morelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-07-2024

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale

Avv. Chiara Morelli

